



Ufficio del Sindaco

Ordinanza n.6 del 02/03/2021

Numero protocollo: ___ DataProtocollo: __/__/___

OGGETTO: MISURE di CONTENIMENTO dell'EMERGENZA SANITARIA da COVID-19 a SEGUITO dell'INCREMENTO dei CASI di POSITIVITÀ RICONTRATI sul TERRITORIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30 aprile 2021;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117, comma 1, sancisce che: *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"*;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che: *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- l'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2020, n. 47, che, al comma 9, stabilisce che: *«Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro »*;
- il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e, in particolare l'art.1, comma 5 *«Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private»*;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021, con la quale è stato disposto che nei confronti della Regione Campania si applicano le misure di cui all'art. 1, comma 16-quater, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- le ordinanze sindacali n. 4 del 16 febbraio 2021 e n. 5 del 21 febbraio 2021 con le quali è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che:

- l'andamento della pandemia nel territorio comunale ha visto nelle ultime settimane una notevole crescita di casi positivi nonostante le immediate misure di sicurezza adottate dal Comune con la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole e le successive misure adottate a livello regionale in conformità alla dichiarazione di "zona arancione";
- lo screening di massa promosso dal Comune lo scorso 27 febbraio ha consentito di verificare che detto incremento si è, in particolare, verificato:
 - ✓ in un'area territoriale di famiglie collegate ad un *focolaio* di ambito scolastico;
 - ✓ in alcuni ambienti di lavoro artigianale, non connessi tra di loro e dislocati in diverse contrade;
 - ✓ in alcuni nuclei familiari, dislocati in diverse zone, apparentemente non correlati tra loro né ad altri *focolai* territoriali.
- la popolazione locale, per motivi lavorativi, commerciali, parentali è soggetta a costanti interazioni con le popolazioni del Molise, ora "zona rossa", e della Campania. In base a queste interazioni, ed alla luce di informazioni scientifiche divulgate dai media, si ha motivo di sospettare che ci si trovi anche a Morcone in presenza di varianti virali ad alta contagiosità;
- pertanto, nel richiamare al più rigoroso rispetto delle regole individuali anti covid-19

(distanziamento, mascherine, igiene delle mani), al fine di ridurre al massimo i contatti tra persone, si rende necessario adottare ulteriori provvedimenti di carattere contingenziale temporaneo e fino a loro revoca e quindi

ORDINA dal 3 al 15 marzo 2021 che:

- siano sospese le attività mercatali domenicali;
- resti chiusa la villa comunale;
- resti inibito l'accesso a tutti i campi da gioco, ad ingresso non presidiato, presenti sul territorio comunale;
- viga il divieto di accesso nei locali ove vengono esercitate le attività di bar stabilendo che i titolari provvedano a servire la clientela sull'uscio, inibendo l'ingresso nei locali mediante l'apposizione di barriere;

Si raccomanda, altresì

- ✓ che la circolazione delle persone sul territorio comunale e l'uscita e l'ingresso dallo stesso siano effettuati solo per esigenze di lavoro, di salute e per comprovate necessità;
- ✓ di rispettare con scrupolo tutte le vigenti disposizioni emergenziali e in particolare:

- il divieto di stanziamento antistante i bar e locali di somministrazione di alimenti e bevande per un tempo che non sia quello strettamente necessario all'attesa di quanto ordinato;
- il divieto di consumo di cibo e/o bevande nei pressi dei bar e locali di somministrazione di alimenti e bevande;
- il divieto di assembramento nelle piazze ed in altri spazi pubblici ed aperti al pubblico nonché in ogni circostanza.

La verifica dell'osservanza delle presenti disposizioni è demandata ai VV.UU ed alle autorità di P.S., che in caso di inosservanza applicheranno le sanzioni di legge

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Inoltre,

DISPONE

che restano vigenti fino a nuova disposizione le citate ordinanze nn. 4/2021 e 5/2021
altresì, che la presente venga notificata, mediante PEC a:

- ✓ Prefettura di Benevento - protocollo.prefbn@pec.interno.it
- ✓ Asl Morcone - distrettosanitario.bne@pec.aslbenevento.it
- ✓ Stazione Carabinieri di Morcone - tbn30886@pec.carabinieri.it
- ✓ Polizia Municipale in SEDE - vigilanza.morcone.bn@asmepec.it

**Il Sindaco
f.to Luigino CIARLO**

E' copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

MORCONE, li __/__/__

**Il Sindaco
Luigino CIARLO**
